



COMUNE DI MONTELLA
Provincia di Avellino

***REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI
AIUOLE E SPAZI DESTINATI A VERDE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
MONTELLA
(AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI
O PRIVATI DELLA GESTIONE DI UN
BENE COMUNE)***

Art. 1 – Principi generali e finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, le aree pubbliche e gli immobili comunali in genere, nonché gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con l'adozione del presente regolamento intende coinvolgere associazioni, enti, imprese e privati cittadini nell'adozione di spazi municipali per la manutenzione e gestione del verde pubblico allo scopo di sensibilizzare maggiormente tutti al mantenimento di tali strutture a servizio della collettività ricordando come questa materia sia espressamente tutelata dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana in ordine alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.
2. L'iniziativa si propone, in particolare, di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione e valorizzazione di beni di utilizzo pubblico;
 - sensibilizzare i cittadini, singoli o gruppi, circoli, associazioni, scuole alla tutela e salvaguardia del territorio;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il bene comune e generare, quindi, automaticamente elementi di costante attenzione al decoro urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi pubblici con finalità sociale migliorandone l'efficienza per sottolineare il concetto di "*bene comune*";
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici;
 - favorire la promozione delle attività produttive locali mediante un equo scambio fra visibilità e cura del patrimonio.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle aree verdi comunali, delle aree pubbliche e degli arredi urbani e degli immobili di proprietà comunale e disciplina anche la gestione di interventi ed i rapporti tra il Comune di Montella ed i soggetti affidatari.
4. I beni oggetto del presente Regolamento mantengono le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
5. Oggetto del presente regolamento è la concessione in uso gratuito temporaneo per la gestione di aree verdi comunali, spazi pubblici, arredi e immobili comunali al fine di mantenere e conservare gli stessi beni attraverso la relativa manutenzione e piccole opere migliorative.
6. È vietata sull'area assegnata qualsiasi attività avente scopo di lucro.

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Oggetto del presente regolamento è la concessione in uso gratuito temporaneo di aree verdi comunali, spazi pubblici, arredi e immobili comunali al fine di mantenere e conservare gli stessi beni attraverso la relativa manutenzione e piccole opere migliorative. È vietata sull'area assegnata qualsiasi attività avente scopo di lucro o comunque non conforme alle finalità del presente regolamento.

2. Per spazi e immobili pubblici si intendono:

- aree verdi attrezzate e non;
- aree verdi ubicate nel centro storico;
- aiuole fiorite;
- parchi giochi e simili;
- strutture non utilizzate o in abbandono;
- rotatorie;
- arredi urbani;
- aree comunali non verdi;
- pensiline;
- fabbricati Comunali.

3. In sede di prima applicazione del Regolamento, l'elenco delle aree, spazi e immobili disponibili verranno formate entro tre mesi dal presente regolamento costituiranno quelle concedibili ai sensi del presente regolamento.

4. L'elenco verrà aggiornato se ne dovesse sussistere la necessità dalla Giunta Comunale con propria deliberazione ove fossero individuati ulteriori beni suscettibili di affidamento ai sensi del presente Regolamento.

5. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, procederà ad assegnare tali beni pubblici ai soggetti richiedenti nel rispetto del presente regolamento. Al provvedimento di assegnazione è allegata specifica convenzione da stipulare tra le parti avente finalità di scrittura privata destinata a disciplinare i rapporti con l'assegnatario ed a individuare ulteriori prescrizioni in base alla tipologia del bene assegnato ed al soggetto assegnatario.

Art. 3 – Individuazione degli interventi

1. Le tipologie di intervento sull'area concessa ricomprendono:

- a) la manutenzione ordinaria intesa come la tutela igienica, la pulizia, il conferimento dei rifiuti, lo sfalcio periodico delle erbe infestanti, la sistemazione delle aiuole, l'innaffiatura e quanto altro necessario alla cura e sistemazione che verrà convenuto tra le parti in funzione di una migliore fruizione;
- b) la manutenzione con migliorie intesa quale proposta di apportare migliorie e realizzare le stesse previo concordamento con l'Amministrazione Comunale. A titolo di esempio si indica: la collocazione di fiori, arbusti, siepi, erbe aromatiche, ecc., l'inserimento di nuovi arredi ecc., che restano acquisiti alla scadenza della concessione al patrimonio comunale senza obbligo di ristoro per gli affidatari.

2. Restano a carico del Comune gli oneri derivanti dai consumi idrici/elettrici e gli interventi di natura straordinaria di rifacimento o ripristino nonché per l'eventuale compartecipazione alle spese per acquisto di materiali preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione Comunale.

Art.4 – Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a) cittadini singoli, associati o condomini, che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;

- b) organizzazioni di volontariato;
- c) associazioni, anche non riconosciute formalmente, scuole, parrocchie, congee;
- d) aziende ed operatori commerciali.

2. Le organizzazioni non riconosciute debbono indicare nella richiesta di affidamento un proprio referente.

Art. 5 – Prescrizioni di carattere generale

1. Nel caso di affidamento di aree a verde, l'intervento da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse, comprende le seguenti operazioni:

conservazione e manutenzione ordinaria delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazione del terreno e risemina dei tappeti erbosi o collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi; potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi, arbusti già presenti o messi a dimora. Qualora le aree siano dotate di impianto di irrigazione, illuminazione e tappeto, ecc., l'adozione, con i relativi oneri di manutenzione e conservazione, è estesa agli stessi. L'installazione, da parte di soggetti privati e/o associazioni, di elementi di arredo urbano (manufatti fissi o mobili, giostre, panchine, fontane, cestini gettacarte/sigarette, fioriere, staccionate ecc.) può avvenire su tutte le aree del paese: piazze, vie, giardini, aiuole ecc. di proprietà o competenza del Comune e per le quali, l'Amministrazione comunale tramite il competente Ufficio Tecnico, all'atto della presentazione della richiesta, abbia manifestato l'interesse. Le operazioni saranno meglio dettagliate nell'apposito disciplinare tecnico, che costituirà parte integrante del presente Regolamento.

È vietato l'uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l'ambiente e per le persone.

2. Per tutte le tipologie di aree soggette ad affidamento, gli interventi devono prevedere:

- manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia;
- Manutenzione ordinaria che potrà comprendere;
- piccole riparazioni;
- tinteggiature;
- tutela igienica del luogo e conferimento dei rifiuti;
- pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole;
- tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in sede di stesura della relazione descrittiva del programma di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area;
- sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione Comunale.

3. Anche per tali operazioni sarà possibile una compartecipazione dell'Amministrazione alle spese per acquisto di materiali sempre se preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 6 – Pubblicità

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno della stessa, apposita cartellonistica pubblicitaria. Eventuali supporti su cui montare la cartellonistica dovranno offrire adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico e andranno collocati in posizione tale da non arrecare danni o pericolo per persone o cose. Non dovranno

inoltre, costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. Le misure e i materiali con cui questa sarà realizzata dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascerà nulla osta e con l'Ufficio di Polizia Municipale nell'ipotesi in cui per la cartellonistica utilizzata sia necessario attenersi alle prescrizioni previste nel Codice della Strada.

2. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo del Comune di Montella e la seguente dicitura: *“Progetto “Adotta un angolo del tuo paese” - La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Montella alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in _____ tel. _____”*. Tali cartelli non si configurano come pubblicità commerciale ma quale comunicazione istituzionale e pertanto esente da qualsiasi tributo comunale.

3. Sarà consentito, previa richiesta ed esplicita autorizzazione, anche un uso temporaneo degli spazi per manifestazioni, feste, eventi ecc. curati dall'affidatario e svolti sotto la sua responsabilità.

Art. 7 – Consegna dei beni

1. Al momento dell'affido dell'area verde e/o area-immobile comunale verrà redatto un verbale di consegna in cui sarà indicata l'area assegnata con descrizione dello stato dei luoghi e allegata documentazione fotografica. L'Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare o sospendere l'affidamento l'assegnazione a seguito di contingibili sopravvenute necessità d'interesse pubblico, temporanee e non, adeguatamente motivate. È prevista la revoca immediata qualora a seguito di verifiche e controlli, l'assegnatario risultasse inadempiente agli obblighi assunti.

Art. 8 - Obblighi a carico dei soggetti affidatari

1. I soggetti affidatari prenderanno in consegna il bene richiesto e assegnato impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi previsti nel presente regolamento, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione. Ogni proposta di manutenzione, innovazione, ecc. che non sia contemplata nella convenzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza. È vietata qualsiasi attività nell'area assegnata che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'affidatario, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a fine convenzione, devono essere smontate.

Art. 9 – Rinuncia

1. Coloro che intendessero rinunciare all'assegnazione in adozione dovranno darne comunicazione con 30 giorni di anticipo in modo da consentire la riassegnazione dell'area.

Art. 10 – Durata dell'affido e rinnovo

1. L'adozione degli immobili comunali, avrà la durata di anni tre rinnovabili sulla base di apposita richiesta che dovrà essere presentata dal soggetto affidatario interessato almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio concederla o negarla.

2. Alla scadenza della gestione l'area dovrà essere consegnata al Comune in perfetto stato.

3. L'Amministrazione Comunale, a proprio giudizio e discrezionalità in ogni momento, nel corso dell'affidamento in adozione, potrà disporre, direttamente o indirettamente dell'area interrompendo la gestione di uno o più interventi programmati, preferibilmente previo un preavviso di 30 giorni, fatti salvi i casi d'urgenza. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

4. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà agire nelle forme di legge per il relativo risarcimento.

5. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, previa pronuncia di decadenza della concessione, Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

Art. 11 – Vigilanza e controlli

1. L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale eseguiranno periodici controlli al fine di verificare lo stato dell'area assegnata e la buona esecuzione degli interventi. Per ogni controllo sarà redatta apposita relazione.

Art. 12 – Responsabilità

1. Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree assegnate, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti nella realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione e da quelli derivanti dalla gestione della convenzione.

2. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati danni alle alberature, e/o strutture preesistenti l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico. L'affidatario è tenuto a rimuovere immediatamente ogni causa di pericolo derivante dalla gestione e dall'uso dell'area assegnatagli.

3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario qualora i danni a cose e persone sia causato dalla violazione, da parte dell'affidatario medesimo, degli obblighi prescritti dal presente Regolamento e dal successivo schema di convenzione.

Art. 13 - Abrogazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento devono intendersi abrogate.